

## COMUNE DI ARNARA

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### ART. 01

##### IL COMUNE

01. IL COMUNE DI ARNARA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESPRIME E RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE.

03. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI REGIONALI E STATALI.

##### ART. 02

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA ED UN PROPRIO GONFALONE.

02. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI, PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI O ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

04. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 12,334 , CONFINANTE CON I COMUNI DI FROSINONE, CECCANO, POFI, RIPI E TORRICE.

05. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN VIA DEI FOSSI.

06. LA MODIFICAZIONE PERMANENTE DELLA SEDE COMUNALE DOVRA' COINVOLGERE L'INTERA COMUNITA'.

07. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE MUNICIPALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

##### ART. 03

##### ALBO PRETORIO

01. PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E COMUNQUE DEGLI ATTI CHE DOVRANNO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI CITTADINI IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO, ESPOSTO AL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 , AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

##### ART. 04

01. IN ARMONIA CON GLI ARTT. 03 E 09 DELLA COSTITUZIONE, IL COMUNE FAVORISCE L'ESPRESSIONE DELLA FEDE RELIGIOSA DEI PROPRI CITTADINI.

02. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E IN ARMONIA CON LE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI, FAVORISCE E PROMUOVE LE POLITICHE TENDENTI ALLA PARI DIGNITA' ED ALLA PARI OPPORTUNITA' DI CITTADINI DI AMBO I SESSI IN TUTTI I SETTORI: CULTURALE, POLITICO, SOCIALE, PRODUTTIVO ECC. .

## ART. 05 - FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DA LEGGI STATALI E REGIONALI, SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, IN MODO PARTICOLARE NEI SETTORI DELL'ASSETTO TERRITORIALE ED IL SUO UTILIZZO ED IN QUELLO DEI SERVIZI. LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE IL COMUNE DEVE SVOLGERE POSSONO ESSERE DETTAGLIATAMENTE INDIVIDUATE IN QUESTI SETTORI:

- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;
  - VIABILITA', TRAFFICO, TRASPORTI;
  - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;
  - DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
  - RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
  - SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
  - SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, TURISMO, SPETTACOLO E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
  - SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' ED AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
  - POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE
03. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI DI CUI HA COMPETENZA.

## ART. 06

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICAMENTE DEFINITE: IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI ECC. (SECONDO DETERMINAZIONI DI LEGGE).

## ART. 07

### COMPITI DI COMPETENZA STATALE SVOLTI DAL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE I SEGUENTI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE:

- ANAGRAFE;
- STATO CIVILE;
- STATISTICA;
- LEVA MILITARE.

02. LE FUNZIONI ATTRIBUITE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO.

03. ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA STATALE POSSONO ESSERE SVOLTE DAL COMUNE SE AFFIDATE CON SPECIFICHE LEGGI.

04. QUESTE REGOLANO ANCHE I RAPPORTI FINANZIARI GARANTENDO LE RELATIVE RISORSE.

## ART. 08

### PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA', ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE. CONCORRE ALTRESI' ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI. OPERA IL NECESSARIO COORDINAMENTO DEI PROPRI PIANI E PROGRAMMI CON QUELLI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI. ADOTTA FORME DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI STESSI E CON ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE.

## ART. 09

### PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI NELLE FORME PREVISTE DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO ED INFORMANDO L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI CRITERI DELLA TRASPARENZA, DELLA PUBBLICITA' E DELLA IMPARZIALITA'.

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE L'ISTITUZIONE DEGLI STRUMENTI IDONEI.

## TITOLO 02

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### CAPO 01

#### ORGANI ISTITUZIONALI

##### ART. 10

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE ED IL SINDACO.

#### CAPO 02

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### ART. 11

#### POTERI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

##### ART. 12

#### COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE, SVOLGE LE SUE

ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLA FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

#### ART. 13

##### PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

#### ART. 14

##### SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E' STRAORDINARIE.

02. SONO CONSIDERATE ORDINARIE LE SEDUTE IN CUI SI DOVRA' PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, DEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E DEI CONTI CONSUNTIVI.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 03, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE ALTRESI' CONVOCATO IN SEDUTA URGENTE. IN TAL CASO L'ORDINE DEL GIORNO DOVRA' ESSERE LIMITATO AGLI ARGOMENTI CHE RIVESTANO EFFETTIVO CARATTERE D'URGENZA.

06. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VA FATTA CON AVVISI SCRITTI DA CONSEGNARSI A DOMICILIO A MEZZO DEL MESSO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LE SEDUTE ORDINARIE, TRE GIORNI PER QUELLE STRAORDINARIE E VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLE SEDUTE D'URGENZA O DELLE SEDUTE IN SECONDA CONVOCAZIONE, QUALORA, PER QUESTE ULTIME, LA DATA NON SIA GIA' INDICATA NELL'AVVISO DI PRIMA

## CONVOCAZIONE.

07. AGLI EFFETTI DEL COMMA PRECEDENTE OGNI CONSIGLIERE E' TENUTO AD INDICARE PER ISCRITTO, SUBITO DOPO LA PROCLAMAZIONE O SUCCESSIVAMENTE QUANDO INTERVENGONO VARIAZIONI, IL PROPRIO DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE, OVE LO STESSO SIA DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA OVVERO QUEST'ULTIMA SIA STABILITA IN ALTRO COMUNE.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE.

09. I DOCUMENTI, GLI ATTI ED I PARERI ATTINENTI ALL'OGGETTO DA DELIBERARE DEBBANO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

## ART. 15

### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA PREVISTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESI NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI.

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

## ART. 16

### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

## ART. 17

### PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

#### ART. 18

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

#### ART. 19

##### CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

#### ART. 20

##### DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. I MOTIVI E LE MODALITA' DI DECADENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

#### ART. 21

##### POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
05. MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA, UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI PUO' RICHIEDERE DI SOTTOPORRE AL CONTROLLO QUELLE DELIBERE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, NEI LIMITI DELLE ILLEGITTIMITA' MOTIVATE DENUNCIATE, E CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE, NELLE MATERIE DI SEGUITO SPECIFICATE, ENTRO DIECI GIORNI DALL'AFFISSIONE DELLA DELIBERAZIONE STESSA ALL'ALBO PRETORIO:
  - A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;
  - B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE.

06. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, CON RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA, PUO' RICHIEDERE DI SOTTOPORRE AL CONTROLLO QUELLE DELIBERE DELLA GIUNTA RITENUTE VIZIATE DI INCOMPETENZA O ASSUNTE IN CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

ART. 22

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL COMMA 02 .

ART. 23

IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE. A PARITA' DI VOTI PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 24

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI LORO COMPETENZA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. NELLA COMPOSIZIONE VA SEMPRE RISPETTATO IL CRITERIO PROPORZIONALE DI RAPPRESENTANZA TRA MAGGIORANZA E MINORANZA PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

04. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI LORO LAVORI

SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

05. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

#### ART. 26

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

04. SINDACO ED ASSESSORI CHE PARTECIPANO ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

05. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI, PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

#### CAPO 03

##### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 27

##### ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

06. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.



#### ART. 28

##### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI N. 04 ASSESSORI.
02. N. 02 ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ABBIANO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ASSESSORE E SIANO IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.
03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.
04. GLI ASSESSORI ESTERNI NON POSSONO RIVESTIRE LA CARICA DI VICESINDACO.

#### ART. 29

##### ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI (CONTESTUALE) SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA CONTENUTA IN UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, COMPENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EDI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORI.
03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO 05 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.
05. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRECHE' NON SIA DECORSO IL TERMINE DI 60 GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETT. B) N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 30

##### INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA STESSA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI ED ADOTTATI.

#### ART. 31

##### DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO

AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO DIECI GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L' ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SUA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L' ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L' ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELL' IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE DI ASSUMERNE LE FUNZIONI.

#### ART. 32

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, CHE STABILISCE L' ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE ESISTENTI IN UFFICIO OPPURE PROPOSTI DA LUI STESSO O DAGLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

#### ART. 33

##### ULTERIORI COMPETENZE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L' ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA'.

02. LA GIUNTA SVOLGE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI, CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

03. IN PARTICOLARE, NELL' ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO, LA GIUNTA:

- PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
- NOMINA LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE QUALORA TALE ADEMPIMENTO NON SIA ATTRIBUITO AL SINDACO.
- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI CESSAZIONE E, SU PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI; PROVVEDE ALLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DI CONTRIBUTI, DI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E PERSONE, IN RAPPORTO ALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 12 DELLA

LEGGE N. 241/90 ;

- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
  - ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DA STATO, REGIONE E PROVINCIA, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
  - APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
  - FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
  - DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 34

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DI ALMENO TRE COMPONENTI, COMPRESO IL SINDACO, ED A MAGGIORANZA DI VOTI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.
02. IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.
03. TUTTE LE DELIBERAZIONI, DI REGOLA, SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI LA VOTAZIONE AVVIENE EVENTUALMENTE A SCRUTINIO SEGRETO.
05. LA GIUNTA DELIBERA SEMPRE IN SEDUTA SEGRETA, SALVO ECCEZIONALI CASI DI INTERESSE GENERALE, RITENUTI TALI DALLO STESSO ORGANO O DALLO STATUTO.
06. L'ISTRUTTORIA ELA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE, LA TRASMISSIONE DEI VERBALI ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, QUANDO DOVUTO, E L'EVENTUALE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.
07. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 35

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA,

IN CASO DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA APPROVATA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON DOPO DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

#### ART. 36

##### DIMISSIONI DALLA CARICA

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE. DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B), N. 01 ) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IL CONSIGLIERE ANZIANO PRESIEDE, ALTRESI', IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. SI APPLICANO I COMMI 02 - 03 - 04 E 05 DELL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA, DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 37

##### DECADENZA DELLA CARICA

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO DIECI

GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DI DECADENZA PROPOSTA ALL'INTERESSATO.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DI SINDACO O ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 02 - 03 E 04 DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 38

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 39

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA I CASI DI INCOMPATIBILITA' EDI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO.

04. LE MODALITA' DI ELEZIONE SONO STABILITE DALL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

05. LA DURATA IN CARICA, LA REVOCA, LE DIMISSIONI E LA DECADENZA SONO STABILITE DAGLI ARTT. 31 - 35 - 36 E 37 DELLO STESSO STATUTO.

ART. 40

ATTRIBUZIONI D'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI

ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

D) COORDINA I SINGOLI ASSESSORI;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE.
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA EDI ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DELLE ENTRATE E DEI CANONI COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI, E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.
- S) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI;

#### ART. 41

##### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

###### 01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI ED ISTITUZIONI APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA DEGLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

#### ART. 42

##### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

###### 01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, CHE CONVOCA E PRESIEDE;
- B) PROVVEDE ALTRESI' ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI DEL COMUNE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE L'EVENTUALE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI

ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO

PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

E) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE, CON ATTO INFORMALE, LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

F) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;

G) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O ALTRO IMPIEGATO DEL COMUNE CUI SONO AFFIDATI QUEI DETERMINATI ATTI O SERVIZI;

H) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE EDI ANAGRAFE ED AGLI ATTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E PUBBLICA SICUREZZA.

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO DELLA PROVINCIA.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

ART. 44

GIURAMENTO E DISTINTIVO

01. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA UFFICIALE.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DALLA SPALLA DESTRA.

ART. 45

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, OVVERO, IN DIFETTO, L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO

L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AGLI ASSESSORI ED AL VICESINDACO DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

### TITOLO 03

#### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

##### CAPO 01

##### SEGRETARIO COMUNALE

##### ART. 46

##### PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA EDI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

##### ART. 47

##### ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI COMPETENZA EDI ATTRIBUZIONE FRA GLI UFFICI.

03. ESAMINA COLLEGIALMENTE, INSIEME AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI, I PROBLEMI ORGANIZZATIVI, NE PROPONE STUDI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

04. SOTTOSCRIVE MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

05. ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA LA COMPETENZA.

06. VERIFICA ED ISTRUISCE ATTI E PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA EMANAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

07. PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI E



DEI CRITERI FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE.

ART. 48

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO EDI LAVORO INTERNI ALL'ENTE E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 49

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONI DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE, ALL'EVENTUALE CONTROLLO.

03. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

04. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 50

VICE SEGRETARIO

01. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO E' PREVISTA LA FIGURA DEL VICESEGRETARIO.

02. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA E D'IMPEDIMENTO.

03. E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA GLI IMPIEGATI AVENTI I REQUISITI DI LEGGE, CON VOTO SEGRETO E CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 02

UFFICI

ART. 51

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA DI PARTECIPAZIONE EDI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI, OLTRE CHE AL SEGRETARIO COMUNALE, ANCHE AI FUNZIONARI APPARTENENTI

ALLA QUALIFICA FUNZIONALE APICALE DELL'ENTE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI CHE SARANNO STABILITI MEDIANTE CONTRATTAZIONE DECENTRATA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA.

04. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA ALTRESI' MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI INFORMATI AI PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUNO ELEMENTO DELL'APPARATO, INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI, SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

05. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 52

STRUTTURA E PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE, I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI, ANCHE APPARTENENTI ED AREE DIVERSE, E SERVIZI, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E DAL REGOLAMENTO CHE DEVE DISCIPLINARE:

- LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- LE PROCEDURE E LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
- L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DI RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
- LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE;
- I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;
- L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA' SINDACALI;

CAPO 03

SERVIZI

ART. 53

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' E NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PRIMO FRA TUTTI LA PROMOZIONE E

LO SVILUPPO ECONOMICO, IVI COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI.

02. I SERVIZI PUBBLICI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE. IL COMUNE HA LA FACOLTA' DI RICORRERE ANCHE ALLE SEGUENTI FORME DI GESTIONE: IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, MEDIANTE AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONI E ATTRAVERSO SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE.

03. I SERVIZI VENGONO GESTITI IN ECONOMIA QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE, NON SI REPUTI NECESSARIO O OPPORTUNO RICORRERE AL SISTEMA DELLA COSTITUZIONE DI UN' AZIENDA O DI UNA ISTITUZIONE.

04. I SERVIZI VENGONO DATI IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

05. LA GESTIONE MEDIANTE AZIENDA SPECIALE AVVIENE CON LA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLA AZIENDA STESSA PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA APPROVA I REGOLAMENTI INTERNI CHE, INSIEME ALLO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DISCIPLINANO L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER ESSERE ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI E CAPACITA' ED ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE MATURE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE. LA NOMINA AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME PREVISTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI.

06. LA GESTIONE A MEZZO DI ISTITUZIONE PUO' ESSERE GARANTITA PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE. L' ELEZIONE DEGLI ORGANI AVVIENE COME PER L' AZIENDA SPECIALE. AL DIRETTORE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE ED E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL REGOLAMENTO. LE ISTITUZIONI SONO DOTATE DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE ED IL LORO ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO E' DISCIPLINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

07. LA GESTIONE MEDIANTE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE AVVIENE QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE RITIENE OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE.

08. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

#### ART. 54

##### CONVENZIONI

01. IL COMUNE ASSUME, TRA I PROPRI COMPITI, LA PROMOZIONE DI ACCORDI O CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI OGNI QUALVOLTA IL RICORSO A TALI FORME DI COOPERAZIONE VENGA RITENUTO UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DI FINI ISTITUZIONALI.

02. IN PARTICOLARE, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA APPOSITE

CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE, IN MODO COORDINATO, FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

03. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

#### ART. 55

##### CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO FA PARTE IL SINDACO O UN SUO DELEGATO, CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. IL RAPPRESENTANTE O I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO A CONSORZI O ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI HANNO L'OBBLIGO DI RELAZIONARE AL CONSIGLIO COMUNALE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO.

#### ART. 56

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO E GLI ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI CHE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA DI COMUNI O ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO PUO' PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA IN RELAZIONE AL PREVALENTE INTERESSE DEL COMUNE SULLE OPERE STESSE.

02. L'ACCORDO PUO' AVVENIRE ATTRAVERSO UNA SPECIFICA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E CONSISTE NELL'ESPRESSIONE UNANIME DEL LORO CONSENSO.

#### ART. 57

##### ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONE E PROVINCIA

01. IL COMUNE PARTECIPA ALTRESI' AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PROMOSSE DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DELLA REGIONE.

02. SE L'ACCORDO E' ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E SE COMPORTA VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE ALLO STESSO DA PARTE DEL SINDACO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

03. IN OGNI CASO IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO SULLA BASE DEI DELIBERATI COLLEGIALI ASSUNTI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO, LE RISPETTIVE COMPETENZE. QUALORA SUSSISTANO COMPROVATI MOTIVI D'URGENZA IL SINDACO PUO' PARTECIPARE

ALL' ACCORDO, SOTTOSCRIVENDOLO SOTTO RISERVA DI DELIBERAZIONE DI RATIFICA DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE, NELLO STESSO TERMINE DI DECADENZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

04. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE

ARTICOLO, NONCHE' DALL' ARTT. 55 DI QUESTO STATUTO, SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI COMPETENZA DEL COMUNE.

#### ART. 58

##### COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

01. SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA IL COMUNE PUO' REALIZZARE, IN COLLABORAZIONE CON ESSA, OPERE DI RILEVANTE INTERESSE, ANCHE SOVRA-COMUNALE, NEI SETTORI PRODUTTIVO, CULTURALE, TURISTICO, SOCIALE E SPORTIVO.

02. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' IL COMUNE, D'INTESA CON LA PROVINCIA, PUO' ADOTTARE LE FORME PIU' OPPORTUNE SULLA BASE DEGLI ARTT. 52 E 56 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE PUO', ANNUALMENTE, AVANZARE PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

#### TITOLO 04

##### PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### CAPO 01

##### ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

#### ART. 59

##### LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE STATUTO, ( ARTT. 09 ) IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, QUALI STRUMENTI DI ELEVAZIONE CIVILE E CULTURALE DEI CITTADINI, DI SOLIDARIETA' UMANA E DEL VOLONTARIATO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, TURISTICO, ARTISTICO E CULTURALE, DI SODDISFACIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.

02. AL TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI CHE DEFINISCONO L' ATTIVITA' DEL COMUNE, PUO' AFFIDARE AD ASSOCIAZIONI E COMITATI, MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI, L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI O LA GESTIONE DI SERVIZI; PUO' CONCEDERE

CONTRIBUTI FINALIZZATI; INDIVIDUA LE STRUTTURE ED I SERVIZI DI CUI E' ASSICURATO L' ACCESSO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI, STABILENDONE LE MODALITA'.

#### ART. 60

##### FORME DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE

01. A NORMA DELLA COSTITUZIONE TUTTI I CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, CULTURALI,

SPORTIVE E RICREATIVE, LO STESSO DIRITTO SPETTA A GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, OVE POSSIBILE, NE FACILITA L'ESERCIZIO METTENDO A DISPOSIZIONE, SU RICHIESTA, STRUTTURE E SPAZI IDONEI, CON MODALITA' E CONDIZIONI STABILITE DAL SINDACO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA LA FACOLTA' DI CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI SOPRATTUTTO QUANDO SI TRATTI DI INFORMARLI SU ARGOMENTI CHE COINVOLGONO L'INTERESSE GENERALE. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, GLI ARGOMENTI DA TRATTARE, LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA, L'INTERVENTO DEI PARTECIPANTI SARANNO STABILITI, DI VOLTA IN VOLTA, DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LE PRESIDONO.

04. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, NONCHE' LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, NEI RISPETTIVI AMBITI DI ATTIVITA' ED INTERESSI E PER PROBLEMI DI ORDINE GENERALE.

05. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE I TERMINI E LE MODALITA' DELLA CONSULTAZIONE.

#### ART. 61

##### ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA DEL SINDACO DEVE ESSERE FORNITA ENTRO 40 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELL'ISTANZA.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, CHE DEVE ANCHE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA DELLA RISPOSTA E LE EVENTUALI MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

#### ART. 62

##### PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DEL PRECEDENTE PRECEDENTE ARTT. 60 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, L'EVENTUALE FORMA DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE. QUESTO PROCEDE ALL'ESAME DELLA PETIZIONE, PREDISPONE LE MODALITA' D'INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI DOVER ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO E PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO DAL TERZO COMMA NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO SUCCESSIVA ALLA QUESTIONE SOLLEVATA DAI CONSIGLIERI.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE, IN OGNI CASO, CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA LA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PROPONENTE.

ART. 63

PROPOSTE

01. N. 100 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE, ENTRO TRENTA GIORNI SUCCESSIVI, ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE ANCHE IN ORDINE ALL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

04. LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE POSSONO ESSERE AVANZATE PER LA FORMAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:

- REVISIONE DELLO STATUTO;
- TRIBUTI E BILANCIO;
- ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- DESIGNAZIONI E NOMINE.

05. LA PROPOSTA DEVE ESSERE PRESENTATA GIA' REDATTA IN ARTICOLI O SOTTO FORMA DI DELIBERAZIONE.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 64

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE

ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

#### ART. 65

##### COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBO NO ESSERE INDICATI:

- L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

- LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O DIVENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA', STABILITE, DI VOLTA IN VOLTA, DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA.

#### CAPO 03

##### DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE

#### ART. 66

##### PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI

DIVULGAZIONE ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO, QUALORA LA DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARNE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

#### ART. 67

##### DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO IL DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. ANCHE IN PRESENZA DI DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI CHE RIGUARDINO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA RISULTI NECESSARIA PER CURARE E DIFENDERE LORO INTERESSI GIURIDICAMENTE PROTETTI.



04. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI FINO A QUANDO LA LORO CONOSCENZA POSSA IMPEDIRE O OSTACOLARE SERIAMENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

05. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO QUALSIASI ATTO, ANCHE INTERNO, FORMATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DA ESSA UTILIZZATO AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE COMUNQUE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO D'ACCESSO DEVE INOLTRE INDIVIDUARE, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTARE LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO; RENDERE EFFETTIVA, IN OGNI SUA PARTE, LA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 RECANTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI".

08. LE AZIENDE E GLI ENTI EVENTUALMENTE DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI INFORMARE LA LORO ATTIVITA' AI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI.

09. PRESSO APPOSITO UFFICIO DEL COMUNE SONO TENUTI, A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, IL PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI COMUNALI, DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI EVENTUALMENTE DIPENDENTI DAL COMUNE, NONCHE' LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA E DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO.

#### ART. 68

##### INFORMAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

01. SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, IL COMUNE GARANTISCE, CON PARTICOLARE CURA, L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATE NEL TERRITORIO ED AVENTI STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

02. IN PARTICOLARE L'INFORMAZIONE DEVE RIGUARDARE LE SEGUENTI MATERIE:

- IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- I PROGRAMMI D'INVESTIMENTO;
- L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
- I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- IL BILANCIO PREVENTIVO;
- QUANT'ALTRO L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.

03. IL DIRITTO D'INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E' A TITOLO GRATUITO IN QUANTO RAPPRESENTA ATTO DOVUTO PER

## L'AMMINISTRAZIONE.

### ART. 69

#### DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA', DELLA TRASPARENZA E DEL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO ASSICURARE, A RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI OVVERO DI PROPRIA INIZIATIVA IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE, SEGNALANDO AL SINDACO GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI LE CARENZE ED I RITARDI.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

04. E' SCELTO TRA I CITTADINI DI PROVATA MORALITA' E PREPARAZIONE CHE DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', IMPARZIALITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

05. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, COLORO CHE RIVESTANO CARICHE POLITICHE O AMMINISTRATIVE O RELIGIOSE.

06. LE PREROGATIVE, I MEZZI, EVENTUALI COMPENSI O INDENNITA', NONCHE' I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

### TITOLO 05

#### L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

### ART. 70

#### DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

### ART. 71

#### CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90 LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANDO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

#### ART. 72

##### CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DISCIPLINATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' GESTITO DALLA GIUNTA COMUNALE.

03. IL COMUNE DELIBERA ENTRO I TERMINI FISSATI DALLA LEGGE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E, OVE DOVUTO, DA UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI

A QUELLO DELLA REGIONE.

05. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA DEI PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

06. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA LA NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA.

07. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO.

08. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

09. ANCHE IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE.

#### ART. 73

##### LA FINANZA COMUNALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA ALTRESI' POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

03. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

04. AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI DI PROPRIA COMPETENZA.

#### ART. 74

##### IL REVISORE DEL CONTO

01. LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN SOLO REVISORE

DEL CONTO ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI SEGUENTI:

- RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.
- ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.
- ALBO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DEL CONTO DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE DEL CONTO, IN CONFORMITA' ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO, COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

05. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL PROPRIO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. L'EVENTUALE COMPENSO DOVUTO SARA' STABILITO, DI VOLTA IN VOLTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI NOMINA DEL REVISORE, IN BASE AI CRITERI FISSATI DALLA LEGGE.

07. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI INTEGRATIVE DI QUELLE ESPOSTE NEL PRESENTE ARTICOLO.

08. NELLO STESSO REGOLAMENTO POTRANNO ESSERE INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA IL REVISORE DEL CONTO E GLI ORGANI ED UFFICI DELL'ENTE.

09. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE FISSATI DALLA LEGGE E NON DEVE RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

10. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

11. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE E POTRA' PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06  
FUNZIONE NORMATIVA  
ART. 75  
STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. DOPO IL CONTROLLO EFFETTUATO DAL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, LO STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

04. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO.

06. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

07. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE IL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

#### ART. 76

##### REGOLAMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. OLTRE ALLE MATERIE STABILITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, IL COMUNE PUO' EMANARE REGOLAMENTI IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

03. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI: NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

- LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;
- NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
- NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

04. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI.

05. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: LA PRIMA VOLTA DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, LA SECONDA VOLTA DOPO L'APPROVAZIONE E L'OTTENUTA ESECUTIVITA' PER LA DURATA DI QUINDI GIORNI CONSECUTIVI.

#### ART. 77

##### ADEGUAMENTI DI STATUTO E REGOLAMENTI

01. GLI ADEGUAMENTI DI STATUTO E REGOLAMENTI DEBONO AVVERTIRE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE MODIFICANO LA MATERIA O LA NORMATIVA IN ESSI CONTENUTA.

#### ART. 78

##### ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI' ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER LE FINALITA' E LE MATERIE DI CUI AL COMMA 02 ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E NE VIENE ASSICURATA LA MASSIMA PUBBLICITA'.

#### TITOLO 07

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 79

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SUGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E SULLA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO

DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. TUTTI GLI ALTRI REGOLAMENTI DOVRANNO ESSERE DELIBERATI ENTRO DICHIOTTO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

04. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI CONTINUERANNO AD APPLICARSI QUELLI GIA' VIGENTI, PER QUANTO COMPATIBILI CON IL

PRESENTE STATUTO.

05. FINO AL RINNOVO DELL`ATTUALE GIUNTA COMUNALE GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO IL NUMERO DI VOTI DA CIASCUNO RIPORTATI ALLA VOTAZIONE PER L`ELEZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE, DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO.